



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 22 2014

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

Transazione: secondo la Corte di Cassazione le somme sono sempre soggette a contribuzione salvo diversa qualificazione del giudice

Vi riportiamo quanto previsto da una Sentenza della Cassazione di notevole portata nello scenario del rapporto di lavoro e che apre una serie di importanti riflessioni. Tale precisa **presa di posizione** si accompagna con alcune recenti richieste nella medesima direzione di talune sedi *Inps*, probabilmente spinte dalla necessità di "fare cassa" a seguito delle notevoli uscite finanziarie dovute dagli ammortizzatori sociali.



La **Corte di Cassazione** ha chiarito che in occasione della stipula di un **accordo transattivo** tra datore di lavoro e lavoratore, le somme contenute nello stesso dovranno essere **obbligatoriamente assoggettate a contribuzione, salvo che il giudice ne dichiari l'estraneità rispetto al rapporto di lavoro.**

Nello specifico la Suprema Corte, con la **Sentenza n. 9180 del 23 aprile 2014**, ha precisato che ai fini della qualificazione delle somme economiche oggetto della transazione, **non può considerarsi sufficiente la qualificazione data alle stesse dalle parti**: sarà solo il giudice a deciderne la natura e, in assenza di statuizione giudiziale, **l'INPS sarà legittimato a procedere con la pretesa contributiva.**

Sarà pertanto necessario, in futuro, tenere in considerazione tale importante sentenza in occasione della tassazione delle somme a titolo di transazione.

28 aprile 2014

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.

Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.

